

nella costruzione della strada; ora si aggiunge a questo capitale anche quello necessario per l'arredamento, cioè per il materiale mobile, per tutto il mobiglio degli uffici e per gli altri oggetti occorrenti all'impianto del servizio, i quali, se da un lato si possono considerare come facienti parte del valore della strada, dall'altro si possono considerare come valori che entrano nel conto esercizio. Si potrebbe anche ammettere questa redazione; ma allora è evidente che bisogna scrivere qualche cosa all'articolo 10 del capitolato che indichi quell'idea, la quale ha voluto accennare l'onorevole Bonghi. Egli avrà quest'idea nel suo capo; ma nell'articolo 10 del capitolato non c'è certamente.

Nell'articolo 10 del capitolato è detto, che quando la società restituisce la strada, le si deve pagare il materiale mobile.

Ora, il materiale mobile si deve pagare tutto tal quale si trova. È impossibile distinguere, nei conti d'esercizio, in che modo il materiale mobile di primo impianto si sarà mischiato col materiale mobile di rinnovamento, con i fondi di servizio che si trovano.

Io credo che la prima redazione fatta dal Ministero comprende il vero valore che dobbiamo ammortizzare; perchè qui ci sono due questioni.

Ammetterei che potessimo assicurare il sei per cento del valore che impiegano anche per l'acquisto del materiale mobile...

**CONTI.** Domando la parola.

**VALERIO...** ma non potrei mai ammettere che si debba ammortizzare quel valore che andrà effettivamente in conto esercizio.

Dunque io appoggiol'emendamento dell'onorevole Susani.

Vorrei proporre ancora che si separassero le due idee, e che si dica: il pagamento degli interessi annui del sei per cento dell'intero capitale sborsato per l'acquisto, la costruzione e l'arredamento delle strade ferrate contemplate dall'articolo primo; e quindi, quanto all'ammortizzazione, *calcolata in base di 99 anni*, si debba limitare al capitale sborsato per l'acquisto e per la costruzione, lasciando l'interesse sei per cento annuale per quel capitale di primo impianto; ma levandolo via assolutamente dal conto di ammortizzazione. Perchè, altrimenti, non vedo come si possa evitare una duplicazione, che non era nella scrittura del Ministero. Né si può invocare nell'aggiunta proposta dalla Commissione la ragione di buona fede come una riparazione di una dimenticanza, perchè, se si ammette, si riesce in qualche modo a fare una duplicazione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Conti ha facoltà di parlare.

**CONTI.** Mi pare che la questione possa essere semplificata facilmente con una spiegazione di fatto.

Credo sia idea tanto della Commissione, quanto del ministro, che, riguardo al materiale mobile, questo articolo indichi doversi pagare l'ammortizzazione soltanto per le spese che si dicono di primo impianto.

A me sembra evidente che, dopo 99 anni di esercizio, sarà ben imbarazzato colui che volesse scernere fra i vari oggetti del materiale mobile allora in uso, quelli che erano stati provvisti con spesa già ammortizzata di primo impianto; perchè, avendo io molta fede nel progresso della scienza e delle arti, credo che difficilmente potremo servirci da qui a quarant'anni soltanto del materiale che comperiamo ora.

Date queste spiegazioni, io non saprei, a dir vero, qual altra obbiezione si possa fare su quest'articolo, col quale noi non vogliamo ammortizzare che la spesa necessaria all'acquisto di tutto il materiale mobile di primo impianto.

Concludo col dire che, sia a cagione dei progressi che faranno le arti e la scienza in un secolo, sia per il consumo inevitabile in quegli oggetti, che per eccellenza son detti mobili, e devono essere adoperati del continuo, io sono perfettamente tranquillo e porto ferma credenza che allo scadere della convenzione, dopo i 99 anni di esercizio, non impongo ai nostri nipoti alcun aggravio respingendo il proposto emendamento.

**SUSANI.** Non mi fermerò lungamente a ribattere le considerazioni opposte dall'onorevole Conti a quello che fu detto dal mio amico Valerio; imperocchè egli è ovvio che esse, quando si consideri il modo di procedere generalmente adottato, non avrebbero efficacia contro quanto fu esposto, e le cose vogliono essere intese, mi pare, non come comunemente s'intendono. In quest'ordine di cose, quando noi ammortizziamo il valore di primo acquisto del materiale circolante, e di quelle altre cose che si comprendono nella parola *arredamento*, egli è ovvio che tutti quegli sviluppi, i quali vengono successivamente, ed in iscala grandissima, passano poi tra le spese di esercizio. Nel caso concreto poi, se devesi ammettere, perchè l'esperienza lo insegna, che, a cose normali, lo sviluppo del materiale dovrebbe essere, dopo i primi anni, considerevole, non bisogna però dimenticare come qui non sarà così grande, come altrove fu, per la ragione che, trovandosi qui introdotta questa nuovissima condizione, egli è chiaro che i concessionari avranno un eminente interesse a fornirsi da principio della massima quantità di materiale possibile. Egli è certo che tutto quello che si riferisce alla manutenzione, e quello sviluppo che è poi veramente di manutenzione, nel lato senso della parola, tutto questo, dico, va nelle spese di esercizio. Signori miei, qui si pagherà due volte.

Io però non voglio più lungamente mettere alla prova la pazienza della Camera, e mi limiterò a fare una domanda precisa alla Commissione. Nella redazione, quale era proposta dall'onorevole ministro, era detto, che si dovesse ammortizzare il capitale *effettivamente erogato per l'acquisto e la costruzione di questa strada ferrata*.

La Commissione vi ha aggiunto che dovesse anche ammortizzarsi il capitale necessario per l'arredamento.

Nessuno vorrà negare, e non lo potrà certo la Commissione, che con ciò si è aggiunto un articolo favorevole ai concessionari.

Credo che la Commissione, per introdurre un articolo favorevole ai concessionari, avrà avuto delle buone ragioni e l'avrà fatto per considerazioni d'interesse pubblico, interesse che essa era chiamata a tutelare.

Ora io domando alla Commissione che favorisca dirmi quale è il corrispettivo di questo onere che essa ha introdotto nella convenzione.

**BONGHI, relatore.** Per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Susani non ho che a far osservare che la Commissione coll'aggiunta di questa parola *arredamento*, che ha creduto la più appropriata e la più breve, non ha inteso far altro, se non di mettere in accordo l'articolo 4 della convenzione coll'articolo 6 del capitolato. Nell'articolo 6 del capitolato è detto che la garanzia si estendeva a tutto il capitale necessario e realmente sborsato:

« 1° Per l'acquisto della linea da Napoli a Salerno;

« 2° Per la costruzione delle altre linee concesse alla società;

« 3° Per compiere e mettere in esercizio le suddette linee, non che per provvederle del materiale fisso e mobile nei primi tre anni dell'esercizio, a partire dal giorno della completa apertura di ciascuna linea;